

Forlì, Luglio 2008

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BERTINORO

**REDAZIONE DEL P.A.E. COMUNALE IN ADEGUAMENTO
AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA
Approvato con delibera del Consiglio Provinciale
N° 12509/22 del 19.02.2004**

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N°
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°

DEL
DEL

ALLEGATO D

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Comune di Bertinoro
Provincia di Forlì-Cesena

TITOLO I°

- DISPOSIZIONI GENERALI -

- Art. 1 Finalità del Piano
- Art. 2 Periodo di validità del Piano
- Art. 3 Legislazione
- Art. 4 Elaborati costitutivi del Piano
- Art. 5 Campo di applicazione
- Art. 6 Modalità di attuazione
- Art. 7 Aree da tutelare
- Art. 8 Autorizzazioni comunali
- Art. 9 Durata delle autorizzazioni
- Art.10 Domanda e documentazione da presentare all' atto della richiesta di autorizzazione
- Art.11 Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica
- Art.12 Impianti di lavorazione
- Art.13 Convenzioni
- Art.14 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art.15 Vigilanza e sanzioni
- Art.16 Revoca delle autorizzazioni
- Art.17 Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.

**TITOLO II°
- NORME PARTICOLARI -**

- Art.18 Norme per la conduzione delle attività estrattive
- Art.19 Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee
- Art.20 Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati
- Art.21 Distanze dai confini di proprietà
- Art.22 Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59
- Art.23 Misuratori di falda
- Art.24 Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate
- Art.25 Salvaguardia zone boscate
- Art.26 Disciplina di valutazione d'Impatto Ambientale – L.R. 35/2000 a modifica della L.R. 9/1999
- Art.27 Importo della garanzia fideiussoria
- Art.28 Norme transitorie e finali
- Art.29 Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva

**TITOLO III°
- ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI -**

- Art.30 Quantitativi estraibili previsti dal PIAE
- Art.31 Zonizzazioni, quantitativi di ghiaia e sabbia commerciabile e tempi di attuazione

**TITOLO IV°
- NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL P.A.E. RELATIVA AD ACCORDI CON I PRIVATI -**

- Art.32 Natura degli accordi
- Art.33 Partecipanti agli accordi
- Art.34 Contenuto degli accordi
- Art.34 Norma conclusiva

- SCHEDE RIASSUNTIVE DEI VARI AMBITI**TITOLO I°**

- DISPOSIZIONI GENERALI -**Art. 1 - Finalità del piano**

Il presente PAE, redatto conformemente ed in attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì - Cesena approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° 12509/22 del 19.02.2004, disciplina le attività estrattive del Comune di Bertinoro nell'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio e di salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

Art. 2 - Periodo di validità del piano

Il presente Piano delle Attività Estrattive è valido per 10 anni a partire dalla data della sua approvazione salvo varianti o nuovi strumenti legittimamente approvati. Trascorso tale periodo ed in assenza di un nuovo piano la sua validità si intenderà prorogata per le aree non ancora esaurite o sistemate.

Art. 3 - Legislazione

L'attività estrattiva in materia di cave e torbiere e le altre attività ad essa connesse sono disciplinate da:

- a - presenti norme;
- b - Piano Regolatore del Comune di Bertinoro adottato con delibera n° 3 del 06.02.1998 con variante parziale adottata con deliberazione n° 41 del 26.05.2008;
- c - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.2006;
- d - Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge Galasso n. 431/1985 e successivo D.Lgs n. 42 del 2004);
- e - Legge n. 64 del 02/1974, D.M. del 23.07.1983 "Aggiornamento delle zone sismiche in Emilia-Romagna";
- f - Disciplina delle attività estrattive: L.R. n. 17 del 18.07.1991, testo coordinato che tiene conto delle modifiche alle L.R. n. 42 del 23.11.92, L.R. n. 23 del 13.5.93, L.R. n. 45 del 20.12.93 e L.R. n. 6 del 30.12.95;
- g - Disciplina delle Procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale: L.R. n. 35 del 16.11.2000 che modifica la L.R. n. 9 del 18.5.99;
- h - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Forlì-Cesena approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.2004;
- i - Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave: D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;
- j - D.L. n° 624 del 25.11.1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
- k - Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti applicabili in materiale.

Art. 4 - Elaborati costitutivi del piano

Il presente piano delle attività estrattive è costituito da:

a) Elaborati di analisi

Gli elaborati di analisi e di studio sono quelli predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena per il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive. Tali elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Piano, sono costituiti da:

- 1) *Carta delle zone incompatibili*
- 2) *Carta delle risorse litologiche.*
- 3) *Carta delle risorse litologiche in prossimità degli alvei fluviali.*
- 4) *Carta della stabilità dei versanti.*
- 5) *Carta della permeabilità dei terreni superficiali.*
- 6) *Carta idrogeologica della pianura.*
- 7) *Carta dei bacini scolanti.*
- 8) *Carta forestale.*
- 9) *Carta faunistica.*
- 10) *Carta degli strumenti urbanistici Comunali;*
- 11) *Carta di sintesi del Piano Paesistico Regionale.*
- 12) *Carta del vincolo idrogeologico.*

b) Elaborati di progetto

Gli elaborati di progetto, predisposti dal Comune di Bertinoro per la presente variante al P.A.E. Comunale quale adeguamento al P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, fermo restando gli elaborati di progetto già predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena per il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, sono costituiti da:

ALLEGATO A Relazione Tecnica Illustrativa comprensiva di documentazione fotografica

ALLEGATO B Relazione Geologico - mineraria

ALLEGATO C ~~Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT)~~

Rapporto preliminare ambientale costituito dai seguenti elaborati:

- C1 Rapporto preliminare ambientale - Relazione
- C2 Studio revisionale di impatto delle emissioni inquinanti e dell'impatto acustico
- C3 Relazione geologica e geotecnica;
- C4 Tav.1 Planimetria zona trattamento rifiuti
- C5 Tav. 2 Sezione zona trattamento rifiuti
- C6 Relazione illustrativa di Progetto per l'installazione di un impianto mobile di lavorazione dei prodotti di costruzione
- C7 Progetto di fasce vegetali per la mitigazione degli impatti - Relazione tecnica e computo delle opere
- C8 Progetto di fasce vegetali per la mitigazione degli impatti - Tavola di progetto e schemi grafici di impianto

ALLEGATO D	Norme tecniche di Attuazione
ALLEGATO E	L.R. n. 17 18.07.1991 in materia di cave e torbiere, Schema Convenzione, tariffe di escavazione, scheda riassuntiva per il Ministero dell'Ambiente Servizio VIA, denuncia di esercizio, fac simile domanda di autorizzazione per l'attività estrattiva e regolamento dell'Amm.ne Provinciale di Forlì
ALLEGATO F	Relazione agro-vegetazionale
ALLEGATO G	Studio d'incidenza sul SIC denominato "Meandri del Fiume Ronco" IT 4080006 siti di Natura 2000
ALLEGATO H	Relazione tecnica sull'impianto mobile, aree di servizio, piazzale, e relativa cartografia.
Tav. n. 1	Inquadramento territoriale - scala 1:25.000
Tav. n. 2	Inquadramento territoriale con linee aeree ed interrate - scala 1:5.000
Tav. n. 3A	Zonizzazione Paesistica Tav. B1 P.S.C. - scala 1:5.000
Tav. n. 3B	Carta forestale e uso del suolo Tav. B2 P.S.C. - scala 1:5.000
Tav. n. 3C	Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale Tav. B3 P.S.C. - scala 1:5.000
Tav. n. 3D	Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali Tav. B4 P.S.C. - scala 1:5.000
Tav. n. 4	Inquadramento urbanistico di P.R.G. - scala 1:5.000
Tav. n. 5	Perimetrazione aree a rischio idrogeologico - scala 1:5.000
Tav. n. 6	Carta geologica - scala 1:5.000
Tav. n. 7	Carta idrologica e idrogeologica - scala 1:5.000
Tav. n. 8	Carta della viabilità - scala 1:5.000
Tav. n. 9	Carta di programmazione estrattiva su base catastale - scala 1:5.000
Tav. n. 10	Carta di programmazione estrattiva su base CTR - scala 1:5.000
Tav. n. 11	Sezioni geologiche longitudinali A'A-B'B - scala 1:500

Art. 5 - Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano le attività estrattive, gli impianti di lavorazione, le attrezzature ad essi connesse e la viabilità interna e di accesso alle cave.

Per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo tese a estrarre, commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava i materiali di cui al III° comma dell'art. 2 del R.D. n°1443 del 9.7.1927.

Per impianti di lavorazione s'intendono:

- gli impianti di trattamento atti alla frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi nonché quelli relativi alla selezione e successive operazioni di trasformazione di inerti di varie nature (es. macerie);
- gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo, caricamento e successive operazioni di lavorazioni (fornaci) di materiali argillosi.

Per attrezzature di servizio s'intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Per viabilità di accesso alla cava si intendono le piste e le infrastrutture necessarie a consentire il collegamento della cava alla rete viaria pubblica.

Art. 6 - Modalità di attuazione

Il piano delle attività estrattive si attua con la individuazione di aree specifiche di intervento le quali vengono distinte a seconda delle loro caratteristiche e della entità e qualità delle risorse estraibili in:

a) Ambiti estrattivi comunali: aree per attività estrattive di importanza locale nelle quali sarà consentita la coltivazione per intervento diretto convenzionato.

In tali aree l'attività estrattiva è consentita previa autorizzazione convenzionata approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge regionale n°17 del 1991.

Art. 7 - Aree da tutelare, Rete ecologica e vicinanza al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco"

Sono da tutelare le aree individuate dagli artt. 35 e 1 del P.T.C.P.

Tenuto conto della vicinanza del Polo 1 "La Penitenziaria", al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco", viste le peculiarità del SIC sopraccitato, legate principalmente ad habitat e specie di ambiente acquatico, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- al fine di evitare trasporto solido nell'alveo fluviale interessato dalla presenza di specie di pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CE, occorre realizzare fossi di scolo per convogliare le acque, in appropriate strutture per la loro decantazione prima della immissione nel corpo idrico;
- per non produrre inquinamento delle acque superficiali durante le operazioni di scavo occorre adottare le precauzioni necessarie prevenendo anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti (macchinari di scavo e automezzi) e sottoponendo le acque reflue dei cantieri a processi di chiarificazione e di depurazione come disoleatura e decantazione;
- devono essere previsti periodi specifici in cui concentrare le attività della cava, lontano dai periodi di nidificazione/riproduzione e passaggio delle specie ornitiche;
- deve essere posta particolare attenzione alle modalità e tempistiche di rimboschimento previsto per la fascia perifluviale e per la fascia perimetrale dell'impianto di prima lavorazione, garantendo l'impiego esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone cercando di favorire il reimpianto di specie a rapido accrescimento¹.

Dal momento che il PAE ricade all'interno della Rete ecologica come individuata dal PTCP e dal PSC di Bertinoro, devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- si preveda il mantenimento delle siepi individuate dalla Tav. 3B "carta forestale e dell'uso del suolo" nel P.S.C.; le stesse, in corrispondenza dell'ambito 6 dovranno essere collegate tra loro
- dovrà essere realizzata una fascia boscata di larghezza pari a 30 m. in prossimità del Fiume Ronco che interesserà gli ambiti n° 1-2-3-4. In corrispondenza dell'ambito 1 tale fascia dovrà perimetrare anche l'invaso presente
- dovrà essere previsto in convenzione che una volta esaurita la potenzialità estrattiva dovrà essere realizzata la rete ecologica mediante impianto di alberature ad alto fusto ed arbusti di tipo idrofilo e ripariale. In particolare l'area dovrà essere rimboschita con alberi al alto fusto almeno per il 60% della superficie destinata a Rete ecologica. Tale obbligo sarà garantito con fideiussione bancaria o assicurativa e

¹ Integrazione inserita in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena

il completo impianto dovrà essere realizzato entro 2 anni dall'esaumimento dell'attività estrattiva e mantenuto per ulteriori 5 anni alle condizioni previste dall'art. 24 per verificare l'attecchimento dell'impianto vegetazionale proposto e autorizzato in sede di convenzione.

Art. 8 - Autorizzazioni Comunali

L'esercizio delle attività estrattive viene regolato da autorizzazioni che, fatti salvi eventuali diritti di terzi, vengono rilasciate dal Comune conformemente a quanto previsto dall'art.11 della Legge Regionale n°17 del 1991 e a seguito della conclusione della procedura di screening o VIA. Dette autorizzazioni sono personali e sono condizionate dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. Ogni mutamento del soggetto è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. Le autorizzazioni vengono rilasciate, ove il progetto di coltivazione e la documentazione necessaria siano conformi alle previsioni del presente Piano, su domanda dell'interessato.

Detta domanda dovrà essere trasmessa al Comune corredata della documentazione di carattere amministrativo e tecnico previste nel successivo art.10.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione delle presenti norme è a carico del richiedente l'autorizzazione così come ogni altra spesa per registrazioni di atti, stipule o altro, necessaria per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

Se dagli studi presentati o da elementi conoscitivi sopraggiunti emergessero in una o più aree individuate nel presente P.A.E. situazioni di particolare pericolosità da rendere assolutamente sconsigliabili interventi di estrazione, le richieste avanzate potranno non essere accolte. In tali casi i relativi provvedimenti di diniego, motivati, saranno notificati agli interessati.

L'autorizzazione determina:

- il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- l'estensione e la profondità massima consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- le modalità di sistemazione finale delle aree;
- la data di scadenza;
- ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica nonché igienica e della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 della L.R. 17/91.

Qualunque progetto di ripristino all'interno del Polo, dovrà essere sottoposto a parere preventivo delle autorità idrauliche competenti (STB).

Nell'autorizzazione deve essere prescritto che al momento dell'attuazione siano presentati gli elaborati ai sensi del D.Lgs 117/2008, relativamente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive, nonché dovrà essere richiesto il parere AUSL-ARPA in particolare in riferimento all'inquinamento acustico dell'atmosfera e delle acque ed alle

specifiche autorizzazioni.²

Art. 9 - Durata delle autorizzazioni

La durata delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Comune sarà regolata come da prescrizioni dell'art. 15 della Legge Regionale n°17 del 1991.

Qualsiasi variante al piano di coltivazione convenzionato ed al relativo progetto di sistemazione agro-geo-pedologica sarà soggetta a nuova autorizzazione del Comune previo parere degli organi competenti, ove non si tratti di semplice variazione dei tempi di coltivazione.

In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, previa stipula di nuova convenzione, procedendo a nuova istruttoria completa della pratica, sentita anche la Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive (v. art. 14 delle presenti N.T.A.).

Art. 10 - Domanda e documentazione da presentare all'atto della richiesta di autorizzazione

La domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattive, redatta su carta bollata oppure compilata utilizzando l'apposita cartellina predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, sulla quale andrà apposta la relativa marca da bollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco completa della prevista documentazione amministrativa e tecnica, il tutto in conformità alle prescrizioni dell'art. 13 della L.R. n°17 del 1991, alla L.R. n° 9 del 18.5.99 e successive modifiche "Disciplina delle procedure di valutazione dell'Impatto Ambientale", alle presenti N.T.A. nonché alle vigenti normative in materia.

In particolare la domanda dovrà specificare il titolo conferente il diritto all'uso dell'area, i confinanti, il direttore dei lavori, le particelle catastali interessate, le relative superfici, i volumi movimentati (complessivi ed annuali), le profondità che verranno raggiunte, l'elencazione degli allegati tecnici ed amministrativi e quant'altro indicato nell'allegato fac-simile. La firma dovrà essere autenticata a norma di legge.

In particolare, gli atti amministrativi da allegare saranno costituiti da:

- a - titolo conferente la disponibilità dei terreni (nota di trascrizione rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari in caso di aree di proprietà del richiedente o nota c.s. più contratto di locazione registrato a norma di legge in caso di area non di proprietà del richiedente);
- b - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c - estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata;
- d - designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. n°128 del 1959;
- e - provvedimenti/nulla-osta per aree soggette a particolari vincoli (es.: vincolo idrogeologico);
- f - schede riepilogative, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente a cura del Comune, in caso di attività in aree soggette a tutela ambientale e paesistica ai sensi del D.Lgs n° 42/2004;
- g - planimetria sc. 1:2.000 indicante il perimetro dell'area di cava, i limiti individuati dal P.A.E., i confini di proprietà ed il nominativo delle ditte confinanti;
- h - corografia (sc. 1:5.000 e 1:25.000) della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo

² Integrazione inserita in accoglimento delle prescrizioni della Provincia di Forlì-Cesena in sede di verifica di assoggettabilità a VAS

inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo con evidenziati gli eventuali vincoli esistenti.

Si precisa che potranno essere accolti, in sede di istruttoria, contratti di locazione non ancora registrati purchè in convenzione venga specificato che il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di detti atti perfezionati.

Gli atti tecnici da allegare saranno costituiti da:

- i - cartografia di progetto redatta su rilievo topografico giurato con localizzazione dei
- j - relazione tecnica
- k - rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente un'esauriente documentazione fotografica;
- l - relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, giacimentologiche e idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;
- m - relazione geotecnica e geomeccanica;

- n - relazione sull'uso attuale del suolo, sulla vegetazione e sugli effetti dell'intervento sull'assetto vegetazionale con verifica relativa alle specie autoctone;
- o - descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione;
- p - programma economico finanziario;
- q - piano di coltivazione della cava completo delle parti relative alla viabilità di cantiere, a quella di collegamento della cava con la rete stradale pubblica, alle attrezzature di servizio ed agli eventuali impianti di lavorazione da installare.;
- r - progetto di sistemazione durante ed al termine dell'attività estrattiva, con computo metrico di tutte le opere di sistemazione previste;
- s - proposta di convenzione conforme allo schema allegato;
- t - ulteriore eventuale documentazione tesa a chiarire particolari situazioni.
- u - relazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei terzi e le misure di prevenzione adottate;
- v - relazione sui rischi specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulle misure di prevenzione previste, considerando anche, per quanto applicabili, i contenuti di cui agli articoli 6 e 10 del D.Lgs 624/96 (Documento di Sicurezza e Salute - DSS), la viabilità interna, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo, la sistemazione dei luoghi di lavoro, il soccorso ai lavoratori isolati, l'esposizione al rumore, la presenza di più ditte;
- w - procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/99 e successiva L.R. n. 35 del 16.11.2000.

Si precisano di seguito contenuti e modalità di formazione dei summenzionati atti tecnici:

- x - Cartografia di progetto redatta su rilievo topografico giurato con localizzazione dei termini lapidei:

1) rilievo.

Il rilievo topografico dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

- *Rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava.*
- *Rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 100 mt. dal*

perimetro dell'area di cava.

- Rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici e privati esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 100 mt.

- *Rilievo di tutti i punti caratteristici del terreno, estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione idrogeomorfologica del territorio in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali, compreso il reticolo dei fossi.*

- *Appoggio del rilievo ad almeno tre punti fiduciali istituiti dall'U.T.E. in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciale. Nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciale questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava.*

- *La tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare catastale n. 2 del 1988: precisione angolare di almeno 20 cc. e misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.*

2) elaborazioni.

- *Tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva.*

- *Tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane.*

- *Tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati oppure ad un punto stabile di riferimento rilevato come sopra; il punto preso come quota dovrà essere descritto (es. quota del marciapiede spigolo di fabbricato,) nello schema del rilievo e dello stesso dovrà essere allegata una fotografia.*

- *La quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota del livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o altra mappa in possesso.*

- *Tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.*

3) cartografia di progetto.

- *Planimetria Catastale con indicazione del perimetro dell'area di cava.*

- *Schema del rilievo con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava.*

- *Copia delle schede catastali dei punti fiduciali utilizzati.*

- *Libretto con riportato coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti.*

- *Piano quotato dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala non superiore a 1:500.*

- *Curve di livello dello stato attuale calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza rapportata alla natura del terreno.*

Per terreni pianeggianti equidistanza non superiore a ml. 0.50.

Per terreni leggermente inclinati equidistanza non superiore a ml. 2.00.

Per terreni sensibilmente inclinati equidistanza non superiore a ml. 5.00.

In tale elaborato va indicato il perimetro di cava, i termini lapidei e le tracce di sezione.

L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato.

- *curve di livello dello stato finale di sistemazione eseguito con le stesse modalità dello stato attuale.*

- sezioni longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiore a 1:200, in testa delle quali dovranno essere posti i termini lapidei.

Nelle stesse dovranno essere disegnati e quotati planimetricamente e altimetricamente:

- il profilo dello stato attuale;
- il profilo di escavazione;
- il profilo di ripristino;
- il livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
- il posizionamento dei termini;

4) termini lapidei.

- L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini. Inoltre dovranno essere apposti termini sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino
- Tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo o in ferro verniciati a bande rosse e bianche, con diametro di almeno cm. 15 sporgenti fuori terra per almeno cm. 150 e cementati al suolo; su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione tramite tabella bianca sulla quale verrà applicato il numero o lettera di riferimento.

l) Relazione tecnica:

- dovrà contenere dati relativi alla durata dell'attività, alla produzione media annua prevista, alle unità lavorative impegnate, alla descrizione della complessiva organizzazione del lavoro con specificazione dei sistemi e dei macchinari che si intendono impiegare per l'estrazione e per la lavorazione dei materiali estratti, all'impiego dei materiali estratti.

m) Rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente:

- la descrizione del contesto ambientale in cui s'inserisce l'attività proposta, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area d'intervento (con l'indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle foto);
- l'illustrazione della natura e dell'estensione dei vincoli gravanti sull'area di intervento e sul circostante territorio con particolare riguardo a quelli paesistici (allegando stralci della normativa e degli elaborati grafici dei piani territoriali generali e di settore vigenti, pertinenti l'attività e l'area in esame) e l'accertamento della congruenza dell'intervento rispetto alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale generale e paesistica operanti nell'area in esame;
- l'evidenziazione dell'eventuale presenza nel sito o in prossimità di esso di emergenze naturali (geologiche, geo-morfologiche, idro-geologiche, paleontologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche) e storico-archeologiche;

n) Relazione sulle caratteristiche geologiche, geo-morfologiche, giacimentologiche e idro-geologiche dell'area d'intervento con relative carte tematiche. In particolare, lo studio geologico, geo-morfologico deve essere finalizzato ad illustrare:

- la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti;
- i lineamenti geo-morfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali;
- i caratteri geostrutturali delle formazioni-tipo (stratificazione, discontinuità);
- lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;

Lo studio idrogeologico sarà mirato ad individuare:

- la presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo;

- l'esistenza di pozzi e sorgenti;
- la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno)
- la definizione di rapporti fiume-falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee), nel caso di cave ubicate in prossimità dei corsi d'acqua
- gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee.

Per le cave di fondovalle in prossimità di corsi d'acqua, deve essere elaborato anche uno studio idraulico mirato ad accertare la mancanza d'interferenze tra l'attività estrattiva e la dinamica fluviale e l'assenza d'influenza dell'intervento sul bilancio del trasporto solido.

o) Relazione geotecnica o geomeccanica comprendente:

- sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la potenza delle diverse unità stratigrafiche;
- caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 - D.Lgs 624/96 art. 52).

p) Relazione sull'uso del suolo e la vegetazione illustrante:

- l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica;
- la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti;
- la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente.

q) Descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione su idonea cartografia con descrizione della potenzialità degli stessi, i programmi di investimento, il tutto come meglio specificato al successivo art.12);

r) Programma economico - finanziario mirato ad individuare i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate ed alle unità lavorative impegnate, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi.

s) Progetto di coltivazione comprendente:

- elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito, (desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase di lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi ultimi distinguendo fra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica);
- elaborati che illustrino la viabilità di cantiere, le piste necessarie per allacciare le cave alla rete stradale pubblica, le eventuali infrastrutture necessarie (piazzi, rampe, guadi, ponti etc.) con specifiche valutazioni sulla rete viaria pubblica esistente e sulla sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività proposta (art. 11);
- progetto ove risultino localizzati e dimensionati tutti gli interventi connessi all'attività estrattiva quali aree di deposito per lo stoccaggio di materiali, di discarica, impianti di lavorazione, di trasformazione, di selezione, manufatti per esigenze di cantiere etc. (v. art.12)
- eventuali opere necessarie per assicurare la stabilità del sito e delle vie interne durante e

dopo i lavori;

- *eventuali opere necessarie per tutelare i lavoratori, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo.*

t) Progetto di ripristino contenente:

- *elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;*
- *progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polveri, da rumore...);*
- *relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine di lavori.*

u) Elaborato tecnico inerente alla "Disciplina della procedura dell'impatto ambientale" secondo le direttive della L.R. n° 9 del 18.05.1999 con le modifiche apportate dalla L.R. n° 35 del 16.11.2000.

I vari temi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche generali nelle scale 1:5.000 - 1:25.000 e su basi cartografiche di dettaglio nelle scale 1:500 - 1: 2000.

Gli elaborati dovranno essere firmati da professionisti abilitati in materia.

La domanda e la documentazione allegata, sia tecnica che amministrativa, dovranno essere presentate in n. 1 originale più n. 4 copie. Nel caso in cui la pratica debba essere trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e/o alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (art.14) andranno aggiunte ulteriori n. 2 copie per ciascun Ente interessato.

Art. 11 - Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica

La realizzazione degli interventi relativi alla viabilità interna della cava ed alle piste provvisorie di allacciamento della cava stessa alla rete viaria pubblica è autorizzata, sentito il parere del Settore Viabilità, col rilascio del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.

L'allacciamento alla viabilità esterna è già stato autorizzato dagli organi competenti e realizzato e consiste in una passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e successiva pista con allacciamento alla S.P. n° 37 come esemplificato nella Tav. 8.

Le spese, sostenute dall'Impresa che ha cava in atto, per la realizzazione della pista e passerella sommergibile, dovranno essere documentate e saranno rimborsate in forma proporzionale ai quantitativi di ghiaia e sabbia presenti negli ambiti estrattivi da parte degli esercenti.

Art. 12 – Impianti di lavorazione

In tutte le aree di cava all'interno delle zonizzazioni del P.A.E. è sempre possibile, di massima, l'installazione di infrastrutture non fisse, cioè non su fondazioni, necessarie allo svolgimento delle attività (impianti di pesatura, impianti di lavorazione, trasformazione, selezione di inerti di qualsiasi genere fra cui anche di materiali di

risulta da demolizioni, impianti di produzione di energia elettrica, di distribuzione carburanti, per i mezzi impiegati nella cava, locali per ricovero mezzi o servizi maestranze, recinzioni, piazzali, etc., opere che, salvo diversi accordi oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione, dovranno essere smantellate al termine delle attività di estrazione e sistemazione o al termine temporale del P.A.E.).

I manufatti classificabili quali "impianti mobili", se oggetto di specifica descrizione e progetto (v. art.10 punto S), sono autorizzati col rilascio del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.

Gli impianti mobili di lavorazione possono essere installati anche nell'apposita area individuata dal P.A.E. e di cui alle tavole allegate.

Tali interventi dovranno avere dimensioni compatibili, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, con le effettive esigenze dell'impianto produttivo e la loro attuazione avverrà mediante concessione convenzionata.

In tal caso dovrà essere acquisito uno specifico parere del competente Ufficio Comunale che provvederà al rilascio di eventuali provvedimenti di sua competenza.

Fatti salvi gli interventi autorizzati in tutto od in parte dal suddetto Ufficio, tutti gli altri saranno contenuti nel provvedimento per l'esercizio delle attività estrattive.

Le operazioni di ripristino al termine degli scavi e nello specifico il piano di sistemazione finale devono prevedere soluzioni progettuali che tengano conto della peculiarità dell'ambito agricolo nel quale tali aree si collocano, come previsto dalla normativa³.

Relativamente alle schermature arboree dell'impianto di prima lavorazione (all.C) deve essere previsto un sesto d'impianto variabile con essenze di tipo igrofilo ripariale di veloce accrescimento.

Art. 13 - Convenzioni

Il Comune, prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni, stipulerà con l'esercente apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, che dovrà essere conforme allo schema predisposto dalla Regione e di cui all'art. 12 della L.R. n°17 del 1991, fatti salvi i necessari adattamenti alle singole pratiche ed alle norme comunali comunque tali da non alterare sostanzialmente il citato schema regionale.

Nella convenzione dovranno essere riportate tutte le prescrizioni degli Enti nonché quanto previsto all'art. 7 delle NTA.

Le eventuali polizze fideiussorie presentate a garanzia della copertura finanziaria di interventi di sistemazione convenzionati dovranno rispondere, nelle condizioni generali e particolari, a quanto stabilito dalla convenzione-tipo regionale.

Poiché gli ambiti estrattivi proposti non sono stati suddivisi in UMI, si intende che gli stessi siano costituiti da un'unica unità funzionale, pertanto l'autorizzazione convenzionata comunale dovrà riguardare l'intero ambito⁴.

Art. 14 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Le procedure per l'esame e l'eventuale approvazione delle domande sono regolate dall'art. 14 della Legge Regionale n°17 del 1991.

Eventuali domande non complete della documentazione prevista agli articoli precedenti o non conformi alle vigenti leggi e norme non saranno accolte e di ciò sarà data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata R.R. .

Eventuali richieste da parte del Comune di supplementi di documentazione e/o di indagini e/o di modifiche ai progetti di coltivazione provocano l'interruzione dei termini di tempo sottoesposti.

³ Integrazione inserita in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena

⁴ Integrazione inserita in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Dal momento della presentazione della domanda, se accolta, il Comune ha

15 GIORNI

di tempo per trasmettere copia della pratica alla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive. Nel frattempo ulteriori copie verranno trasmesse per le valutazioni e/o nulla-osta di competenza, già munite di un parere dell'ufficio Cave relativo alla congruità del progetto con il P.A.E., alla quantificazione del deposito cauzionale di cui all'art. 10 dello schema di convenzione (determinazione del costo delle opere di pertinenza e di servizio alla cava, di sistemazione agro-geo-pedologica, delle opere necessarie ad evitare danni a terzi ed alla collettività, delle opere per riparare i danni arrecati alle OO.PP.) nonchè delle eventuali prescrizioni che si renderanno necessarie per il buon esercizio dell'attività estrattiva a:

- Settore Gestione Lavori Pubblici per la definizione dell'eventuale indennizzo che la ditta dovrà conferire per i danni arrecati alla rete viaria e/o altre opere pubbliche;*
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente di Forlì (A.R.P.A.) (che per effetto della L.R.n.44/95 ha assorbito le competenze in materia di prevenzione e controllo ambientale del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.);*
- Circoscrizione competente.*
- Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo e le Risorse Idriche e Forestali (per conoscenza se la cava è in fregio a corsi d'acqua);*

La pratica potrà essere inviata per eventuali pareri anche ad altri Enti, Uffici o Settori interni al Comune stesso ove se ne ravvisasse l'opportunità.

Avviso di avvio di procedimento amministrativo dovrà essere trasmesso ai confinanti ed all'Albo Pretorio.

La Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive ha

60 GIORNI

di tempo per esprimere il proprio parere; in carenza, si attueranno le procedure previste dall'art. 14 della L.R. n°17 del 1991.

Dall'acquisizione di tale parere (o comunque dal 60° giorno) il Comune ha ulteriori

60 GIORNI

di tempo per:

- a) acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata;*
- b) comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i pareri ricevuti e le eventuali integrazioni rese necessarie;*

La ditta richiedente dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione, presentare, pena la decadenza della pratica, la eventuale documentazione tecnica ad integrazione e/o completamento nonchè lo schema di convenzione sottoscritto.

La richiesta della presentazione di tali elaborati e dello schema di convenzione sottoscritto interrompe i tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

- c) inviare la pratica alla Giunta Comunale per deliberare l'approvazione della bozza di convenzione;*
- d) trasmettere al Notaio, prescelto dal richiedente, la delibera divenuta esecutiva;*
- e) stipulare la convenzione con allegata la polizza fideiussoria;*
- f) acquisire agli atti l'eventuale attestazione dimostrante l'avvenuta registrazione del contratto d'affitto;*
- g) rilasciare l'autorizzazione;*

La ritardata presentazione dell'interessato per la stipula della convenzione o la ritardata

presentazione degli atti di cui al punto e) provoca interruzione dei termini.

AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 L. 1497/39 ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.

Nel caso di cave ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico od ambientale, nei casi in cui l'autorizzazione rilasciata riguardi progetti nuovi o varianti di piani di coltivazione e sistemazione, il Comune dovrà trasmettere n. 2 copie ciascuno della pratica convenzionata e della autorizzazione rilasciata al Ministero dell'Ambiente, cui dovranno essere trasmesse anche le apposite schede di sintesi compilate dalle ditte e vistate dal Comune (allegato 'D'), e/o alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna nei casi di interventi connessi con le attività estrattive ma non riguardanti in senso stretto le operazioni di scavo (v. artt. 11 e 12) e in aree esterne a quelle individuate dal P.A.E. .

Detti Enti hanno 60 gg. di tempo per poter eventualmente annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della l. 29.6.1939 n. 1497.

INIZIO LAVORI, NOMINA DIRETTORE DI CAVA E SORVEGLIANTE LAVORI, DENUNCIA CAPISALDI.

Almeno 8 giorni prima che i lavori abbiano inizio o vengano ripresi, il titolare dell'autorizzazione deve trasmetterne copia alla Provincia di Forlì-Cesena ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) quale denuncia di esercizio (art. 24 DPR 9.4.59 n.128), unitamente a copia del DSS (art. 6 D.Lgs 624/94), alla comunicazione del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 7 D.Lgs 624/96) e al modulo appositamente predisposto (nomina del direttore responsabile e del sorvegliante dei lavori).

Copia di tale modulo dovrà essere trasmessa mediante raccomandata anche al Comune ai sensi dell'art. 28 del DPR 128/59, unitamente alla dichiarazione firmata dal titolare dell'autorizzazione e dal direttore di cava (ove sia persona diversa) della avvenuta posa in opera dei termini lapidei, cementati al suolo e numerati, delimitanti le aree oggetto dell'autorizzazione e di quant'altro previsto della convenzione.

Art. 15 - Vigilanza e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n°17 del 18.7.1991 e dell'art. 32 della legge Urbanistica n°1150 del 17.2.1942 il Sindaco esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune stesso, la vigilanza delle opere che vengono effettuate sul territorio comunale nonché del rispetto delle presenti N.T.A., ferme restando le competenze dell'AUSL, dell'ARPA e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per quanto concerne rispettivamente la vigilanze in materia di igiene e salute pubblica e dei lavoratori, di tutela ambientale, di difesa del suolo e delle risorse idriche e forestali. Gli incaricati sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni.

Della avvenuta ispezione potrà essere redatto un verbale.

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera dei termini lapidei cementati al suolo, ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi sarà inoltre un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e in collocazione adeguata all'esecuzione del controllo.

La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione e la loro eventuale assenza può determinare la decadenza della stessa autorizzazione.

Per facilitare le operazioni di controllo, una copia del provvedimento di autorizzazione e dell'intero progetto della cava in copia conforme all'originale e timbrato dal progettista, dovrà essere sempre presente in cantiere.

Le sanzioni saranno determinate ed applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n°17 del 1991.

Qualsiasi variazione, tale da modificare le quantità autorizzate, dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di accertare eventuali difformità rispetto ai

previsti quantitativi estraibili.

In assenza di tale accertamento si terrà conto delle quantità autorizzate.

Art. 16 - Revoca delle autorizzazioni

Il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato:

- *che non vengano rispettate le condizioni prescritte;*
- *che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata;*
- *in presenza di gravi rischi per i lavoratori e per terzi.*

L'autorizzazione potrà inoltre essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico su conforme motivato parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive.

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione sono regolati conformemente alle prescrizioni degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n°17 del 1991.

Art. 17 - Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.

Per effetto e con riferimento alla data del verbale di accertamento mediante il quale si certifica che sono state soddisfatte le condizioni tutte previste nella prescritta convenzione intesa a regolare tempi e modalità di coltivazione e di riassetto della cava, si intende ripristinata, nelle aree destinate dal P.A.E. come "Zone per attività estrattive", la precedente destinazione di P.R.G. a meno di diversa specifica destinazione prevista in sede di approvazione del progetto di coltivazione o del piano di intervento urbanistico preventivo.

Copia di tale verbale verrà trasmesso dall'Ufficio Cave all'Ufficio di P.R.G. per i necessari aggiornamenti al P.R.G. medesimo.

Non vengono definiti gli indici di edificabilità in quanto nell'area del PAE non potranno essere realizzati impianti fissi.

E' ammessa l'installazione di impianti mobili come da art. 12.

TITOLO II°

- NORME PARTICOLARI -

Art. 18 - Norme per la conduzione delle attività estrattive

In tutte le cave nuove od esistenti dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- a) Delimitazione aree di cava:** le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di rifiuti o di sostanze inquinanti. Il tipo di recinzione dovrà essere idoneo ad impedire l'accesso delle persone (bambini compresi). Lungo la recinzione dovranno essere apposti cartelli monitori.
- b) Deflusso delle acque:** le zone di estrazione dovranno essere isolate da un reticolo di fossi di scolo in modo da impedire che acque dilavanti o luride possano confluire nelle depressioni delle cave durante la coltivazione. Tali fossi di scolo dovranno essere mantenuti efficienti anche dopo la fine degli scavi. Resta inteso, comunque, che in ogni caso la rete di scolo presente nella zona prima dell'attività estrattiva non potrà essere oggetto di consistenti modifiche. In ogni caso, le eventuali modifiche da apportarvi dovranno essere

preventivamente concordate con i proprietari dei terreni interessati.

- c) **Termini lapidei:** dovranno essere messi in opera, prima dei lavori, nei vertici dell'area di cava ed in testa alle sezioni rappresentate negli elaborati grafici di progetto, termini lapidei cementati al suolo come specificato all'art.10 punto 4).
- d) **Livello di falda:** nell'ambito del territorio comunale è vietata qualsiasi operazione tesa ad abbassare il livello della falda (es. pompaggio) pena automatica decadenza dell'autorizzazione.
- e) **Pendenza delle scarpate:** i profili delle zone soggette ad attività estrattiva, sia durante la fase di coltivazione sia durante la fase di sistemazione, dovranno avere una pendenza calcolata sulla base di un apposito calcolo di stabilità a firma di un tecnico abilitato.
- f) **Fronti di scavo e gradoni:** ci si dovrà attenere a quanto disposto dal Capo X del DPR n°128/59 (in particolare gli artt. da 114 a 121) e dall'art. 52 del DLgs n°624/96. Inoltre si dovrà considerare che le altezze dei fronti di scavo non dovranno essere mai superiori a 8 m.; le eventuali pedate che si dovessero rendere necessarie non dovranno essere mai inferiori a 5 m. e sagomate in leggera contropendenza, valutando la stabilità globale delle scarpate di scavo e di ripristino nello stato di prima pianta, considerando l'effetto sismico.
- g) **Fronti di sistemazione:** si dovrà procedere con fronti di sistemazione a distanza massima di 50 m. dai fronti di scavo. Nella rideposizione del materiale di scarto e del cappellaccio, quest'ultimo dovrà costituire lo strato di finitura mentre il primo dovrà costituire uno strato sottostante. Durante le fasi di escavazione i due suddetti materiali dovranno essere conservati all'interno della cava ed accatastati in maniera distinta, in condizioni di equilibrio. E' comunque vietato scaricare materiale di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua, salvo che ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti sulla base di specifici progetti.
- h) **Ritombamenti:** operazioni di ripristino di quote tramite riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo sono possibili se regolarmente convenzionate ed autorizzate dal Comune in sede di rilascio del provvedimento relativo all'esercizio delle attività estrattive, o con atto successivo, su specifica domanda e progetto che costituisce variante al piano di coltivazione e sistemazione già approvato. In entrambi tali casi l'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla-osta, certificazioni, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti leggi e norme affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva.
- i) **Controlli:** per cinque anni dopo la sistemazione finale dovrà controllarsi il piano di campagna ripristinandolo qualora si verificano cedimenti od assestamenti.
- l) **Attenuazione impatto visivo:** negli ambiti in fregio al F. Ronco dovrà essere attuata una fascia alberata per corridoio ecologico di larghezza di 10 m..
- m) **Contenimento del rumore:** l'incremento del rumore equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia inclusi quelli differenziali.

Art. 19 - Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee

La distanza di cave da pozzi di approvvigionamento idrico di uso pubblico è prevista in 500 metri, distanza che può essere maggiorata se l'attività estrattiva interferisce con gli acquiferi sotterranei o con le aree di alimentazione degli stessi. Per i pozzi ad uso privato o industriale che emungono dagli acquiferi profondi possono essere presi in considerazione distanze minori qualora le parti e l'Amministrazione Comunale siano concordi. Le cave dovranno avere distanza non inferiore a 200 m. da sorgenti di uso pubblico e da campi sorgentiferi, qualora non vi siano elementi tali da creare alterazione alla falda idrica.

Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso - sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un franco di rispetto della falda freatica nel periodo di massimo ravvenamento di almeno 1,0 m. per permettere il drenaggio di fondo nel caso in cui vi sia comunicazione continua idraulica con i flussi di subalveo. Tale prescrizione non trova applicazione nel caso in cui sia documentamente

comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale. **Per permettere il drenaggio di fondo dovrà rimanere uno spessore di ghiaia pari a 0,5 m.**

All'interno di ogni cava dovranno essere posizionati 2 o più piezometri, a seconda delle prescrizioni impartite dai competenti Uffici Comunali, da localizzare in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture.

Le escavazioni nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sono regolate dall'art. 2 della L.R. n°17 del 1991.

Il corso d'acqua pubblico, ai sensi del R.D. del 21.5.1903, pubblicato nella G.U. n°189 del 12.8.1903, interessante il Comune di Bertinoro nell'area del P.A.E. è il Fiume Ronco per tutto il suo corso.

Ai sensi delle Leggi n° 919 del 22.12.1910 e n°887 del 27/6/1922, le opere idrauliche del Fiume Ronco sono considerate di III^a Categoria, in destra ed in sinistra, dalla località Casona (Selbagnone) al confine con Ravenna, in località Coccolia.

Art. 20 - Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati come da art. 104 del D.P.R. 128 del 9.4.59

Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 21 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.: da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m.: da strade di uso pubblico carrozzabili; autostrade e tranvie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m.: da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le predette distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 21 – Distanze dai confini di proprietà

Le distanze di scavo rispetto ai confini di proprietà sono regolamentate dall'art. 891 del Codice Civile, articolo attinente le distanze dal confine di canali e fossi, applicabili, secondo la giurisprudenza consolidata, anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie.

Un eventuale avvicinamento degli scavi fino al limite della proprietà, o ad una distanza inferiore a quelle previste dal Cod. Civile, anche in caso di coltivazione della cava a gradoni, potrà essere assentibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 4 Codice Civile, in cui venga acquisito l'assenso del proprietario del fondo confinante.

E' possibile l'azzeramento di tale distanza nel caso in cui le aree confinanti siano oggetto di estrazione.

In tale caso il/i richiedente/i evidenzierà tale particolarità negli elaborati di progetto (che dovranno ovviamente prevedere opportuni interventi di raccordo) dovrà/dovranno produrre apposita dichiarazione del proprietario confinante che autocertifichi la proprietà del terreno in questione e che autorizzi l'operazione di avvicinamento degli scavi fino al confine della proprietà.

Nel caso in cui il fronte di cava sia a gradoni, le verifiche di stabilità, condotte a lungo termine, dovranno soddisfare una stabilità con coefficiente di sicurezza $F_s \geq 1,3$ sia per l'intera scarpata che per il gradone più alto e per quello con le caratteristiche geomeccaniche del terreno più scadenti.

Nel caso in cui, comunque, un intervento estrattivo e/o le opere ad esso connesse interferiscano con acquedotti, metanodotti, linee elettriche, oleodotti, linee telefoniche ed altri impianti sia pubblici che privati, dovranno essere realizzati dall'esercente le attività estrattive, prima dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordarsi con gli Enti gestori od i proprietari di dette infrastrutture. In ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-osta da detti Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per l'esame della pratica in corso.

Art. 22 – Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.), è subordinata al rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l'esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto in assenza di specifica autorizzazione in deroga è abusiva e passibile quindi delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - Misuratori di falda

All'interno di ogni cava dovranno di norma essere posizionati 2 o più piezometri, a seconda delle prescrizioni impartite dal competente Ufficio Comunale, da localizzarsi in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture. In casi particolari potrà essere richiesta l'installazione di piezometri anche al di fuori dell'area destinata ad attività estrattiva, previo assenso della ditta proprietaria dell'area interessata.

Su richiesta specifica degli Uffici comunali, l'esercente dovrà fornire le letture del livello della falda acquifera risultante dai piezometri apposti.

Art. 24 - Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate

Le modalità di intervento e di recupero ambientale degli Ambiti estrattivi di interesse comunale individuati dal presente P.A.E. del Comune di Bertinoro sono definite nelle specifiche schede di progetto allegiate tratte dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive il cui contenuto si intende qui richiamato.

Una volta scavate e sistemate, le aree interessate dall'attività estrattiva devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purchè vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di abbandono ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate.

Lo scavo di ghiaie e sabbie nelle alluvioni terrazzate può determinare un abbassamento della superficie, ma l'andamento della superficie di abbandono dovrà risultare a dolce piano inclinato lievemente degradante verso il Fiume Ronco, evitando contropendenze.

Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino con essenze arboree, arbusti o inerbimenti permanenti, è fatto obbligo all'esercente della cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

Per la realizzazione di laghi, è necessario che sia preliminarmente verificata la stabilità delle sponde nelle condizioni di massimo e minimo ravvenamento, sia assicurata l'igienicità dell'acqua e siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie (cartellonistica, recinzioni, ecc.).

Per il ripristino delle aree è ammesso anche il riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo. L'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti Leggi e norme affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva. In particolare dovranno essere prodotti certificati attestanti l'idoneità dei materiali utilizzati nell'operazione di ripristino ambientale e l'assoluta assenza di sostanze inquinanti all'interno degli stessi.

L'eventuale sopraelevazione del piano campagna dovrà avvenire previa presentazione di un Progetto di ripristino ambientale dell'area che dovrà avere parere favorevole del Servizio Tecnico di Bacino, del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena per la ricostituzione della Rete ecologica, della CQAP per gli aspetti paesaggistici e dovrà integrarsi in modo armonico rispetto alla morfologia circostante e dovranno essere garantite le condizioni di stabilità e le caratteristiche idrogeologiche della zona. Il progetto qualora ottenga preventivamente i pareri sopra citati mediante valutazione preventiva, dovrà essere attuato con specifica convenzione e garantito mediante polizza fidejussoria.

Il progetto dovrà inoltre prevedere tutta una serie di interventi compensatori volti ad integrare e potenziare la funzione ecologico-ambientale dell'area.

Per il terreno proveniente dall'esterno, che non dovrà configurarsi come rifiuto ai sensi della normativa vigente al momento della presentazione del Piano di ripristino e valorizzazione ambientale, dovranno essere verificate le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 che andrà rispettato in ogni sua parte, ovvero ai dettami di sopravvenute disposizioni normative; si dovrà inoltre verificarne la composizione e qualità e il terreno dovrà essere caratterizzato da valori di concentrazione delle sostanze inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5, al titolo Parte IV del D.Lgs. 152/2006.⁵

Art. 25 - Salvaguardia zone boscate

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco espressamente tutelate nonchè nei boschi di cui alla lettera G

⁵ Articolo integrato in parziale accoglimento dell'osservazione n.1

dell'art.31 della L.R. n°17/1991 di seguito riportate:

- 1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della Legge n°30 del 4/9/1981;
- 2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- 3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- 4) i boschi governati ad aventi la struttura ad alto fusto;
- 5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- 6) boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;

Nel caso in cui la zonizzazione ad attività estrattiva interessi porzioni di superfici boscate, il progetto di sistemazione finale dell'area di cava dovrà prevedere la ricostituzione della copertura forestale.

Nella aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica.

Il numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all'esercente di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso, come previsto dal precedente Art.22, dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

Nella sistemazione finale dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia alberata per corridoio ecologico in corrispondenza della parte antistante al F. Ronco.

Qualora all'interno dell'area di cava siano rilevati filari o siepi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P., il Piano Comunale valuterà le azioni più appropriate per la tutela degli stessi, ovvero il ripristino degli elementi percettivi caratterizzanti il territorio attraverso il reimpianti, ad escavazione avvenuta, con essenze compatibili con la destinazione finale dell'area. Tali indicazioni sono contenute nelle schede allegate.

Le procedure d'impatto ambientale di cui alla L.R. 35/2000 potranno essere attivate per stralci in funzione delle richieste delle autorizzazioni estrattive secondo la programmazione di cui all'art. 25.

Le richieste di autorizzazione relative agli ambiti estrattivi non ancora attivati terranno conto, per le procedure di cui alla L.R. n. 35/2000, degli impatti dovuti all'attività già autorizzata se la stessa non risulta ancora terminata. Qualora siano contemporaneamente avviate, su aree connesse, diverse procedure ai sensi della L.R. 35/2000, al fine della valutazione degli impatti gli stessi saranno considerati come sommatoria delle singole attività.

Il progetto di coltivazione dovrà essere adeguato alle prescrizioni eventualmente impartite nella decisione conclusiva relativa alla procedura soprarichiamata.

Art. 27 – Importo della garanzia fidejussoria.

La fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovrà coprire l'intero intervento comprensivo di aree in deroga. In funzione del mancato o parziale sfruttamento di tali aree la cauzione andrà ridotta in misura proporzionale rispetto alle superfici.

E' facoltà della giunta comunale determinare l'importo della garanzia fidejussoria in funzione della progressione estrattiva; in tale ipotesi l'autorizzazione riguarderà solo il settore operativo su cui si opera e la stessa sarà rinnovata, per il settore successivo, dopo la sua sistemazione.

Art. 28 – Norme transitorie e finali.

Sono fatte salve le domande di autorizzazione all'escavazione presentate prima dell'adozione del presente piano delle attività estrattive comunale.

Art. 29 – Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva.

In base a quanto stabilito dall'art. 21 delle N.T.A. del PIAE, al Comune di Bertinoro spettano 10.000 mc. di ghiaia e sabbia, ottenuti da interventi di scavo non finalizzati all'attività estrattiva (costruzione di laghetti, bonifiche agrarie, risulta fondale, ecc.).

Tali materiali potranno essere commercializzati concorrendo a soddisfare il fabbisogno comunale di inerti.

Tali aree potranno essere individuate al di fuori della Carta delle zone incompatibili.

Le modalità per il rilascio del provvedimento autorizzativo sono quelle stabilite dall'art. 21, comma 4 delle N.T.A. del PIAE.

Il Comune emanerà un bando al fine di assegnare fino ad esaurimento il quantitativo dei 10.000 mc. di ghiaia e sabbia.

Per valutare l'ammissibilità delle richieste verrà formulata una graduatoria fra le varie candidature sulla reale necessità del miglioramento aziendale.

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio:

PARAMETRO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
CONDUZIONE	Coltivatore diretto	6
	Imprenditore agricolo	4
	Altro	1

COLTURE IN ATTO	Actinidia	1,0 ha
	Frutteto	0,6 ha
	Altro	0,1 ha
SUPERFICIE AZIENDALE	Superficie complessiva	0,5 ha
MODALITA' DI RIEMPIMENTO	Captazione fossi e scoline	6
	Attingimento fluviale	2
	Attingimento da pozzo	1

Il quantitativo massimo di materiali pregiati estraibili per interventi di questa tipologia non potrà comunque eccedere i 10.000 mc..

La reale e comprovata esigenza di invaso sarà valutata sulla base delle seguenti esigenze colturali irrigue:

- actinidia 4.000 mc/ha
- frutteto 1.000 mc/ha
- altro 500 mc/ha

La capienza dell'invaso non potrà eccedere le esigenze irrigue calcolate come sopra.

L'intervento, nel caso rientri fra i progetti previsti dalla L.R. n. 9/1999 "Disciplina della valutazione d'impatto ambientale" dovrà preliminarmente superare la procedura di Verifica (Screening) o V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale). Il progetto, sottoposto a tale procedura, dovrà prevedere in modo specifico l'estrazione e la possibile commercializzazione dei materiali ottenuti dagli scavi.

Solo in caso di esito favorevole della procedura di Screening o di V.I.A. potrà essere presentata la richiesta di autorizzazione edilizia.

Il rilascio dell'autorizzazione edilizia è subordinato, come normalmente avviene per le cave:

- al parere favorevole dell'USL;
- al parere favorevole della Commissione Infraregionale Attività Estrattive;
- alla stipula della convenzione prevista dalla L.R. n. 17/91 nella quale, come per tutte le attività estrattive, sarà prevista un'opportuna garanzia fidejussoria ed il versamento annuale degli oneri estrattivi al Comune.

Le modalità di svincolo della fidejussione sono contenute nell'art. 11 dello schema convenzione tipo riportata nell'Allegato E.

In osservazione a quanto disposto dall'art. 21 comma 2 delle NTA del P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena gli ambiti areali all'interno dei quali ricercare la quota di materiale ghiaioso-sabbioso soddisfabile da tali interventi dovranno essere al di fuori delle aree che la Carta delle zone incompatibili del P.I.A.E. assoggetta ad un vincolo assoluto rispetto le attività estrattive⁶.

Art. 29bis –Piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva previsto dal D.lgs. 30 Maggio 2008 n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE"⁷

La gestione dei rifiuti da attività estrattiva andrà regolata sulla base di quanto

⁶ Integrazione introdotta in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena.

⁷ Integrazione introdotta in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena

riportato dal D.lgs. 30 Maggio 2008 n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Dovrà essere redatta una idonea relazione tecnica sulla base dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008.

TITOLO III°

- ZONIZZAZIONI, QUANTITATIVI ESTRAIBILI E TEMPI DI ATTUAZIONE -

Art. 30 - Quantitativi estraibili previsti dal P.I.A.E.

In conformità a quanto previsto dal Piano Infraregionale per le Attività Estrattive, approvato con delibera n. 12509/22 del 19.02.2004, i quantitativi massimi estraibili nel decennio di validità del piano, secondo il fabbisogno previsto, sono i seguenti:

- SABBIE E GHIAIE

mc. 450.000

Dalla data di adozione del PIAE – delibera n. 36411/52 del 15.05.2003 – sono stati estratti, nel 2007 e nell'Ambito n. 1, 8.633 mc. di sabbia e ghiaia commerciabile. Rimangono a disposizione del P.A.E.: 450.000 mc – 8.633 mc = 441.367 mc. di sabbia e ghiaia commerciabili.

Art. 31 – Zonizzazione, quantitativi di ghiaia e sabbia commerciabile e tempi di attuazione

L'area d'intervento è suddivisa in n° 9 Ambiti.

I quantitativi di ghiaia e sabbia commerciabili ed i relativi tempi di escavazione sono riportati nella sottostante tabella.

AMBITO N°	QUANTITATIVO DI GHIAIA E SABBIA COMMERCIBILE MC	TEMPI DI PROGRAMMAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE ANNI
1	97.022 – 8.633 = 88.389	I° e II° quinquennio – già autorizzata e in fase di approvazione	5
2	40.938	I° quinquennio	3
3	22.000	I° e II° quinquennio	3
4	76.000	I° e II° quinquennio	5
5	15.000	II° quinquennio	3
6	82.000	II° quinquennio	5
7	8.000	II° quinquennio	2
8	27.000	II° quinquennio	3
9	6.000	II° quinquennio	2
TOTALE	365.327	anni 10	

Tale valore soddisfa la previsione del P.I.A.E. che corrisponde a 441.367 mc. di ghiaia e sabbia commerciabili.

TITOLO IV°

- NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PAE RELATIVA AD ACCORDI CON I PRIVATI -

Art. 32 – Natura degli accordi.

Ai fini di una puntuale e programmata attuazione della Pianificazione dell'Attività Estrattiva in tutto il territorio comunale, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla sottoscrizione di accordi così come previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000, art. 18. Tali accordi hanno natura contrattuale nei confronti dei privati e convenzionale per le Pubbliche Amministrazioni partecipanti agli accordi medesimi.

Art. 33 – Partecipanti agli accordi.

Agli accordi partecipano il Comune titolare del PAE, oltre ai privati proprietari delle aree di escavazione e le imprese titolari della disponibilità dei terreni.

Agli accordi devono assoggettarsi tutti gli attuatori del PAE per i quantitativi in esso previsti, e non ancora autorizzati e convenzionati. Sono fatte salve le domande presentate prima dell'adozione del presente piano.

Art. 34 – Contenuto degli accordi.

Gli accordi con i privati, come sopradescritti, potranno avere i seguenti contenuti fondamentali:

- a - Individuazione dell'area territoriale comunale di ricaduta degli effetti dell'attività estrattiva;
- b - Modalità di versamento alla Cassa Comunale delle somme di cui all'art. 12, commi 2° e 3°, della L.R. n. 17 del 18.08.1991. I versamenti verranno effettuati secondo il principio della annualità di quanto programmato come indicato nel progetto convenzionato di coltivazione.

Art. 35 – Norma conclusiva

La presente normativa è dettata in attuazione dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000. n. 20 e dell'art. 24 della L.R. 7/2004. Per quanto non disciplinato dai sopracitati articoli di legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e segg. Dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

L'art. 24 della L.R. 7/2004 recita:

"Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 21 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

SCHEDA RIASSUNTIVE DEI VARI AMBITI

N.B.: Poiché gli ambiti estrattivi proposti non sono stati suddivisi in UMI, si intende che gli stessi siano costituiti da un'unica unità funzionale, pertanto l'autorizzazione convenzionata comunale dovrà riguardare l'intero ambito.⁸

AMBITO ESTRATTIVO N° 1

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 48 e 37 m..

Vincoli ambientali: art. 17 a-b-c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 3,88 m. comprensivo di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° e IV° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,67 m.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante con modesta scarpata di raccordo tra il III° e IV° terrazzo, mentre la scarpata di raccordo con l'alveo del Fiume Ronco ha un'altezza di circa 10 m. con argilla affiorante.

Condizioni di stabilità del terreno: buone, ad eccezione di un localizzato fenomeno erosivo presente a bordo scarpata lato Fiume. La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 88.389 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 5 anni – I° e II° quinquennio.

Traffico indotto: 10-20 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 500, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 500 m. dall'abitato di Fratta Terme.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

⁸ Integrazione introdotta in accoglimento delle osservazioni della Provincia di Forlì-Cesena

Verrà realizzata una fascia alberata in fregio alla scarpata sovrastante il F. Ronco, larga 10 m., per corridoio ecologico e verrà sistemata la parte erosa della scarpata.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 2

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 47,7 e 36 m., dedotta dalla C.T.R..

Vincoli ambientali: art. 17 a-b-c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena. E' presente linea Telecom.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: max circa 3,0 m. comprensiva di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° e IV° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio compreso tra 0,94 e 1,86 m. per il IV° terrazzo e di 1,67 m. per il III° terrazzo.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con scarpata di raccordo tra il III° e il IV° terrazzo, mentre la scarpata di raccordo con l'alveo del Fiume Ronco ha un'altezza di circa 6 m. con argilla affiorante.

Condizioni di stabilità del terreno: buone. La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali. Sono presenti due laghetti artificiali per uso irriguo.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 41.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 3 anni – I° quinquennio.

Traffico indotto: 10-20 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedamenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 800, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 200 m. dalla Penitenziaria. E' presente una casa di civile abitazione all'interno dell'Ambito.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità. Verrà realizzata una fascia alberata in fregio alla scarpata sovrastante il F. Ronco, larga 10 m.,

per corridoio ecologico. La fascia alberata verrà realizzata solo in parte, in quanto la parte posta a settentrione è già alberata con frutteto in area demaniale.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: autorizzazione in corso di perfezionamento.

AMBITO ESTRATTIVO N° 3

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 47 e 44 m..

Vincoli ambientali: art. 17 b-c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 4,37 m. comprensivo di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,60 m.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con scarpata di raccordo con l'alveo del Fiume Ronco avente un'altezza di circa 10 m. con argilla affiorante.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommersibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 22.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 3 anni – I° e II° quinquennio.

Traffico indotto: 5-10 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 500, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 500 m. dall'abitato di Fratta Terme e 250 m. da loc. "La Colombarina".

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Verrà realizzata una fascia alberata in fregio alla scarpata sovrastante il F. Ronco, larga 10 m., per corridoio ecologico e verrà sistemata la parte erosa della scarpata.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 4

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 47 e 45 m..

Vincoli ambientali: art. 17 b-c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 3,88 m. comprensivo di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,11 m.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con scarpata di raccordo con l'alveo del Fiume Ronco avente un'altezza di circa 10 m. con argilla affiorante.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommersibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immergerà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 76.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 5 anni – I° e II° quinquennio.

Traffico indotto: 10-20 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 400, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): a confine con la Via Molino Selbagnone.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Verrà realizzata una fascia alberata in fregio alla scarpata sovrastante il F. Ronco, larga 10 m., per corridoio ecologico e verrà sistemata la parte erosa della scarpata.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 5

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 48 e 40 m., dedotta dalla C.T.R..

Vincoli ambientali: art. 17c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 3,19 m. comprensivo di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,01 m.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante con modesta scarpata di raccordo tra il III° e IV° terrazzo.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del IV° terrazzo alluvionale. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 15.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 3 anni – II° quinquennio.

Traffico indotto: 4-5 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 500, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 600 m. dall'abitato di Fratta Terme.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 6

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 48 e 53 m..

Vincoli ambientali: art. 17c del P.T.C.P.; art. 19 del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Sono presenti: linea acquedottistica in aderenza a Via Ronco, linea Telecom elettrica.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 3,83 m. comprensive di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° e IV° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 1,88 m..

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con modesta scarpata di raccordo tra il III° e il IV° terrazzo.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 82.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 5 anni – II° quinquennio.

Traffico indotto: 10-20 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area è visibile dalla Via Ronco.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 900, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 50 m. dalla Penitenziaria.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 7

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 47 e 48 m..

Vincoli ambientali: art. 17c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Sono presenti: linea acquedottistica in aderenza a Via Ronco, linea Telecom ed elettrica.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 4,08 m. comprensiva di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,14 m..

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con modesta scarpata di raccordo lato settentrionale.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommersibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 8.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 2 anni – II° quinquennio.

Traffico indotto: 3-5 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area è visibile dalla Via Ronco.

Insedamenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 1.000, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): nessuna.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario

inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 8

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 45 e 49 m..

Vincoli ambientali: art. 17c del P.T.C.P.; Legge Galasso n. 490/1999.

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

E' presente linea elettrica.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 4.08 m. comprensiva di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,14 m..

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante, con modesta scarpata di raccordo lato settentrionale.

Condizioni di stabilità del terreno: buone.

La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 27.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 3 anni – II° quinquennio.

Traffico indotto: 3-5 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area è visibile dalla Via Ronco.

Insedamenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 1.000, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): nessuna.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.

AMBITO ESTRATTIVO N° 9

Località: PENITENZIERA – MONTE FRATTA

Inquadramento topografico: l'area è posta in Località Penitenziaria – Monte Fratta, sulla destra del Fiume Ronco, ad una quota compresa tra 48 e 37 m..

Vincoli ambientali: art. 17b del P.T.C.P..

Altri vincoli: non esistenti.

Distanze di sicurezza: tutte quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 salvo deroga specifica del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

Materiale da estrarre: ghiaia e sabbia alluvionale.

Profondità di scavo prevista: circa 3,88 m. comprensivo di franco di 0,5 m. per drenaggio acqua di fondo.

Formazione litologica interessata: ghiaia e sabbia del III° e IV° terrazzo alluvionale olocenico del Fiume Ronco. Spessore medio di circa 2,67 m.

Morfologia della zona di intervento: subpianeggiante con modesta scarpata di raccordo tra il III° e IV° terrazzo, mentre la scarpata di raccordo con l'alveo del Fiume Ronco ha un'altezza di circa 10 m. con argilla affiorante.

Condizioni di stabilità del terreno: buone, ad eccezione di un localizzato fenomeno erosivo presente a bordo scarpata lato Fiume. La pendenza dei fronti di scavo in fase di intervento e delle scarpate di progetto dovrà essere compatibile con i valori di resistenza al taglio del complesso litologico interessato.

Acque sotterranee nel terreno interessato: modesta falda a pelo libero sospesa e non continua con le acque del Fiume Ronco. Nella zona non risultano pozzi per l'approvvigionamento di abitati o di acquedotti consorziali.

Importanza della eventuale falda non protetta: le acque della falda a pelo libero non sono da considerarsi potabili a causa della loro superficialità e della scarsa protezione nei confronti delle sostanze immesse nel terreno, in particolare a scopi agricoli. Dovrà rimanere sul fondo uno spessore di 0,5 m. di ghiaia per il drenaggio.

Uso del suolo: agricolo.

Viabilità d'accesso: tramite passerella sommergibile di attraversamento del Fiume Ronco e relativa pista che s'immetterà nella S.P. n. 37.

Traffico esistente: normale sulla S.P. 37 ed estremamente modesto nella zona del P.A.E..

Quantitativi utilizzabili (a stima): 6.000 mc.

Materiale di scarto (a stima): quantitativo equivalente al volume utile.

Modalità dell'intervento estrattivo: la coltivazione determinerà un modesto ribassamento della superficie topografica, che si manterrà sostanzialmente parallela a quella attuale. In fase di predisposizione del piano di coltivazione andrà valutato accuratamente l'aspetto del deflusso delle acque meteoriche dall'area di estrazione, mantenendo l'attuale reticolo. Potrà essere consentito anche l'apporto di materiale terroso di buona qualità proveniente dall'esterno per l'eventuale ripristino del piano campagna originale.

Zone di accumulo dei materiali di scarto: i modesti quantitativi di suolo e di eventuale materiale di scarto verranno opportunamente accantonati nell'area di cava per essere utilizzati in fase di sistemazione.

Durata dell'attività estrattiva (a stima): 2 anni – I° e II° quinquennio.

Traffico indotto: 5 camion al giorno nei periodi di attività.

Visibilità dell'intervento: l'area non è visibile dalle rotabili principali.

Insedimenti nella zona di influenza (r = 2 Km): abitato di Fratta Terme a m. 500, completamente nascosto dal rilievo "Case Monte Fratta" – "Podere Tarabusi".

Aree edificate o di espansione da P.R.G.: nessuna.

Distanza minima da centri abitati (> 29 abitanti): 500 m. dall'abitato di Fratta Terme.

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: l'area è situata in destra orografica del Fiume Ronco.

Sistemazione finale dell'area: a cava esaurita la superficie dell'area interessata risulterà, in genere, ribassata in modo uniforme e limitato rispetto a quella originaria. La rideposizione del terreno agrario inizialmente accumulato e le usuali pratiche agricole potranno ridare rapidamente al terreno l'iniziale fertilità.

Entità della modifica permanente del paesaggio: modesta e praticamente non riconoscibile a ripristino avvenuto.

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: attività agricola.

Stato dell'area rispetto all'attività estrattiva: cava non in atto.